

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE****A1905A - Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio**

OGGETTO: L.R. 34/2004 - Mis. 3.1 – “Contratto di insediamento per investimenti di entità contenuta” - Mis. 3.1 bis. – Fondo 237 - Approvazione schema di contratto per l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. di attività residuali derivanti dal contratto Rep. n. 466/2013 - Impegno di euro 107.197,36 a titolo di oneri di gestione sul cap. 114826 - annualità 2020. CUP J11G20000030002

Premesso che:

- il Piano Straordinario per l'Occupazione approvato con D.G.R n. 2-230 del 29 giugno 2010 prevede la misura Mis II.5 “Più investimenti”; - Programma d'intervento per le attività produttive 2011/2015 Mis. 3.1 “Contratto di insediamento” L.R. 34/2004 – Contratto di insediamento per investimenti di entità contenuta Mis. 3.1 bis;
- con deliberazione n. 36-2237 del 22/6/2011, la Giunta regionale ha adottato - in applicazione dell'art. 6 della legge regionale 22/11/2004 n. 34 e s.m.i.- il Programma 2011/2015 per le attività produttive;
- con deliberazione n. 30-4504 del 29/12/2016, la Giunta regionale ha prorogato in sanatoria, fino al 31/12/2017, la validità del suddetto Programma 2011/2015 per le attività produttive;
- con successiva deliberazione n. 21-7209 del 13 luglio 2018 è stato approvato il Programma Pluriennale d'intervento relativo al periodo 2018/2020, che ripropone e rilancia, al fine di proseguire e rafforzare le azioni di attrazione di investimenti di imprese sul territorio piemontese, lo strumento di tipo negoziale – Contratti di insediamento;

Considerato che:

- ai sensi degli artt. 8, c.1 e 11, c.1 della L.R. n. 34/2004 la Giunta regionale definisce i contenuti tecnici e le procedure attuative degli strumenti di intervento previsti dal Programma basato sulla citata legge regionale n. 34/2004 e ne disciplina i controlli, le revoche ed il monitoraggio.
- con deliberazione n. 22 – 4139 del 12.07.2012 la Giunta Regionale:
 - 1) ha approvato i contenuti essenziali della Misura 3.1 bis del Programma 2011/2015 per le attività produttive (L.R. n. 34/2004) denominata “Contratti d'insediamento per investimenti di entità contenuta”, finalizzata a favorire l'attrazione e lo sviluppo in Piemonte di attività ed insediamenti di imprese provenienti dall'esterno della Regione;
 - 2) ha stabilito di far fronte alle spese di avvio della Misura “Contratto di insediamento per investimenti di entità contenuta” - Mis. 3.1 bis con lo stanziamento di € 2.600.000,00, comprensivi dei pagamenti di gestione dovuti a Finpiemonte s.p.a.
- con determinazione n. 355 DB1600 del 07/08/2012 si è provveduto ad approvare la scheda tecnica del

“Contratto di insediamento per investimenti di entità contenuta” Mis. 3.1 bis – L.R. 34/2004 - Programma d'intervento per le attività produttive 2011/2015 ;

- con determinazione n. 142 del 17.04.20013 si è disposta l'approvazione della convenzione tra Regione Piemonte e Finpiemonte per la gestione del “Contratto di insediamento per investimenti di entità contenuta per un ammontare complessivo di € 70.254,00 oltre Iva - Mis. 3.1 bis, successivamente stipulato in data 06.12.2013 Rep. 466/013;

- con determinazione n. 27 del 28/01/2014 si è provveduto ad autorizzare Finpiemonte spa all'istituzione di apposito conto corrente dedicato all'accredito della dotazione finanziaria della suddetta misura, prelevandone la disponibilità dalla Mis. II.5 “Contratto di insediamento” già interamente liquidata, accreditata su analogo conto corrente di competenza.

Atteso che:

- la convenzione rep. 466 del 06.12.2013 soprammenzionata individuava quale compenso complessivo delle attività di gestione della misura 3.1 bis l'importo di € 70.254,00 oltre iva,

- con determinazione n. 561 del 9/11/2017 si è provveduto ad autorizzare la Soc. Finpiemonte Spa, nella qualità di soggetto gestore della Misura 3.1 bis “Contratti di insediamento per investimenti di entità contenuta”, al prelievo dal fondo “PSO M2.5 – “Contratto di insediamento” - della somma di € 70.254,00 oltre Iva, per complessivi € 85.579,09 Iva inclusa (aliquota 21% e, con decorrenza 1/10/2013, 22%) - relativa al corrispettivo spettante per le attività di gestione delle annualità 2012 – 2013 – 2014; gli oneri relativi all'attività svolta nell'anno 2015 sono stati portati a conguaglio, così come comunicato da Finpiemonte S.p.A. con nota prot. n.BRC/AF/16-26490 del 19/10/2016.

La Direzione Competitività del Sistema regionale – Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio – ritiene necessario avvalersi del supporto di Finpiemonte S.p.A. e affidare alla medesima la gestione delle attività, così come regolamentate nello schema di contratto approvato con la presente determinazione, a chiusura di quelle disciplinate con il contratto rep. n. 466/2013. Tenuto altresì conto che Finpiemonte S.p.A. persegue esclusivamente finalità di pubblico interesse e, nel quadro della politica di programmazione regionale, grazie ad una consolidata conoscenza del tessuto economico-sociale regionale, svolge attività strumentali alle funzioni della Regione per il sostegno, lo sviluppo, l'ammodernamento e il finanziamento di iniziative economiche nell'ambito del territorio regionale. Finpiemonte S.p.A. può fornire un servizio organico ed immediato, dispone di strumenti di controllo e garanzia quali l'applicazione delle norme sulla trasparenza, pubblicità e anticorruzione previste dalla L. n. 241/90 e s.m.i. e dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nonché un sistema di contabilità analitica; ha una esperienza pluriennale nella gestione di procedimenti amministrativi, una comprovata competenza nella gestione di procedure pubbliche di acquisto di beni e servizi, ivi comprese quelle relative alla gestione del personale previste all'art. 19 del D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.

Dato atto che:

è stato verificato che, nel rispetto dell'art. 192, comma 1 del del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., cui soggiace la materia dell'affidamento in house in materia di trasparenza e pubblicità, gli uffici competenti della Regione Piemonte hanno avviato le procedure necessarie attraverso la presentazione della domanda secondo le modalità di cui alle Linee guida ANAC n. 7 (caricamento Finpiemonte su portale ANAC – ricevuta prot. ANAC 0010444 del 02/02/2018).

La verifica, secondo le modalità di cui al punto 6. delle citate Linee guida ANAC, dei requisiti per Finpiemonte S.p.A. previsti all'art. 5 del Codice dei Contratti pubblici e agli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, si è conclusa con la Delibera ANAC n. 143 del 27 febbraio 2019 che ha deliberato l'iscrizione della Regione Piemonte all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, in ragione degli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.

Ritenuto, conseguentemente, di individuare Finpiemonte S.p.A. come il soggetto incaricato della gestione delle attività residuali della Misura “Contratti d'insediamento per investimenti di entità contenuta”, in ragione della esperienza e capacità tecnica maturate nella gestione anche di misure analoghe a quella in oggetto.

L'affidamento è adottato con la presente determinazione in conformità alla “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” approvata con D.G.R. n. 2-13588 del 22/03/2010, così come modificata dalla D.G.R. n. 17-2516/2015, nonché alla D.G.R. n. 1-3120 del 11/04/2016 recante “Approvazione delle Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di “in house providing” strumentale, così come modificata dalla D.G.R. n. 2-

6001 del 1/12/2017.

Con la D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 “Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell’offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte Spa (art. 192, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)” la Giunta regionale ha approvato una metodologia comune di comparazione dei costi/corrispettivi preordinata alla valutazione di congruità a cui devono attenersi le direzioni regionali affidanti negli affidamenti in regime di “in house providing” a favore di Finpiemonte S.p.a.

Con la D.D. n. 43 del 27/02/2018 è stato adottato il documento contenente la definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell’offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A., in attuazione della D.G.R. succitata.

Con nota prot. n. 18-16674 del 20/06/2018 Finpiemonte S.p.A. ha comunicato la proposta di procedura metodologica - condivisa con la Direzione Competitività - in riferimento alle differenti tipologie di servizio reso e al nuovo sistema di tariffazione, in applicazione della D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 e della D.D. n. 43 del 27/02/2018 e, con nota prot. n. 64547 del 9/7/2018, la Direzione Competitività ne ha preso atto e ha avviato le procedure amministrative per dare attuazione alla medesima procedura metodologica, tenuto conto del riferimento temporale univoco di applicazione del nuovo sistema di tariffazione.

Premesso inoltre che:

in data 16/02/2018 Finpiemonte S.p.A. ha trasmesso, con nota prot. n. 18-04288, la relazione sulle attività residuali e di chiusura degli affidamenti di competenza della Direzione Competitività del Sistema regionale e, tra gli altri, dell’affidamento a valere sul Fondo 237;

successivamente, in data 05/05/2020 prot. n. CHC/AF/gif/20-11589 (ns. prot. 4940 del 07.05.2020) Finpiemonte S.p.a. ha trasmesso a mezzo pec l’offerta economica per la gestione delle attività residuali della misura: L.R 34/2004 Misura 3.1 bis “Contratto di insediamento per investimenti di entità contenuta” fondo 237, complessiva e suddivisa per annualità di servizio, per un importo complessivo pari a euro 107.197,36 (di cui € 87.866,69 oltre IVA), per le attività svolte/da svolgere fino al 2020, valorizzate in conformità con l’attuale metodologia per la valutazione della congruità dell’offerta economica.

Ai sensi della D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 e della D.D. n. 43 del 27/02/2018 è stata effettuata, con esito positivo, la valutazione della congruità dell’offerta economica presentata da Finpiemonte, che qui si ritiene approvata per la durata indicata all’art. 5 dello schema di Contratto approvato con il presente atto, sino al 31/12/2020.

Il corrispettivo contrattuale riconosciuto pari a euro 107.197,36 (Iva 22% inclusa), garantisce la copertura dei costi per le attività fino al 2020 ed è stato determinato sulla base delle disposizioni contenute nella parte III della Convenzione Quadro, e nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 2-6472/2018 e dalla D.D. n. 43/2018.

L’Iva relativa alle fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2015 è soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’erario ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972.

Dato atto che all’intervento in oggetto, tramite procedura online del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, è stato assegnato il Codice Unico di progetto di investimento Pubblico CUP J11G20000030002.

Alla luce di quanto sopra esplicitato, si rende necessario:

- con riferimento alle attività da affidare a Finpiemonte S.p.A:
- approvare l’offerta economica presentata da Finpiemonte a mezzo pec con nota prot. n. CHC/AF/gif/20-11589 del 05.05.2020 (ns. prot. 4940 del 07.05.2020), per la durata indicata all’art. 5 dello schema di Contratto approvato con il presente atto e di affidare a Finpiemonte S.p.A. le attività descritte nel medesimo schema di Contratto;
- approvare lo Schema di Contratto (di cui all’Allegato 1 alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale) relativo alle attività residuali, a chiusura di quelle disciplinate con convenzione rep. n. 466/2013, di gestione della Mis. 3.1 bis “Contratto di insediamento per investimenti di entità contenuta”;
- impegnare a favore di Finpiemonte Spa la somma complessiva di € 107.197,36 (iva inclusa) sul capitolo 114826 del bilancio finanziario gestionale 2020/2022 - annualità 2020, per gli oneri di gestione relativi alle attività svolte/da svolgere fino al 31/12/2020. Le transazioni elementari del citato capitolo di spesa sono riportate nell’Appendice A “Elenco registrazioni contabili”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

In relazione al principio della competenza potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., le somme impegnate con il presente provvedimento si presumono esigibili nell’esercizio finanziario 2020. Il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016
Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- lo Statuto della Regione Piemonte;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- l'art. 17 l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il d.lgs 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- il d.lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- la L.R. n. 7/2020 "Disposizioni per la formazione de bilancio annuale di previsione "2020-2022";
- la L.R n.8/2020 "Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";
- la DGR 16 - 1198 del 3 aprile 2020 Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.10365-172;
- il d.lgs n. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- la determina n. 4/2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, servizi e forniture aggiornata con successiva delibera ANAC n. 556/2017 (risposta c. 4 alle faq di ANAC in materia di tracciabilità) con la quale, tra l'altro, si escludono dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010 le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (c.d. affidamenti in house), con conseguente esclusione degli affidamenti diretti a società in house dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità;
- la D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 "Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.a. (art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
- la D.D. n. 43 del 27/02/2018 "Adozione del Documento recante "Definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.a. in qualità di soggetto in house ai sensi dell'art. 192, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.", in attuazione della DGR n. 2 - 6472 del 16/2/2018;
- la circolare prot. n. 763 del 05/06/2018 a firma congiunta dei Settori Attività legislativa e consulenza giuridica, Trasparenza ed anticorruzione e Attività giuridica e amministrativa, recante "Tabella riepilogativa degli obblighi di pubblicazione relativi ai contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea e degli investimenti in opere pubbliche";

- la D.G.R. n. 37-1051 del 21/02/2020 "Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2020-2022 della Regione Piemonte."

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa che integralmente e sostanzialmente si richiamano:

- di approvare l'offerta economica presentata da Finpiemonte Spa a mezzo pec con nota prot. n. CHC/AF/gif/20-11589 del 05.05.2020 (ns. prot. 4940 del 07.05.2020), per la durata indicata all'art. 5 dello schema di Contratto approvato con il presente atto e di affidare a Finpiemonte S.p.A. le attività a chiusura di quelle disciplinate con il contratto rep. n. 466/2013, funzionali alla gestione della Misura 3.1 bis "Contratto di insediamento per investimenti di entità contenuta" L.R. 34/2004, Fondo 237;
- di dare atto che la remunerazione dei costi di gestione della misura 3.1 bis "Contratto di insediamento per investimenti di entità contenuta" L.R. 34/2004 Fondo 237 per un importo pari a euro 107.197,36 Iva 22% inclusa, per attività svolte/da svolgere fino al 31/12/2020 trova copertura finanziaria a valere sul capitolo 114826 "Spese di assistenza tecnica per il programma pluriennale per le attività produttive (L.R. 34/2004)" del bilancio finanziario gestionale 2020/2022;
- di approvare, lo schema di Contratto, Allegato 1 alla presente determinazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di impegnare a favore di Finpiemonte Spa la somma complessiva di € 107.197,36 (iva inclusa) sul capitolo 114826 del bilancio finanziario gestionale 2020/2022 - annualità 2020 - per gli oneri di gestione relativi alle attività svolte/da svolgere fino al 31/12/2020. Le transazioni elementari del citato capitolo di spesa sono riportate nell'Appendice A "Elenco registrazioni contabili", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- di dare atto che:
- in relazione al principio della competenza potenziata di cui al d.lgs. 118/2011 e s.m.i. le somme impegnate con il presente provvedimento si presumono esigibili nell'esercizio finanziario 2020;
- i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziare sulla dotazione finanziaria dei competenti capitoli di spesa del bilancio regionale;

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente – Sezione "Amministrazione Trasparente".

Ai fini dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013:

Contraente: Finpiemonte S.p.A. in qualità di Organismo Intermedio – C.F. 01947660013

Importo complessivo: € 107.197,36 IVA 22% inclusa (di cui euro 87.866,69 oltre Iva)

Modalità di individuazione del contraente: Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. (Rep. 15263/2010) di cui alla D.G.R. n. 2 – 13588 del 22/03/2010 e s.m.i.

Responsabile del procedimento: Dott. Mario Gobello

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 30 giorni dalla data di conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del Processo Amministrativo).

IL DIRIGENTE (A1905A - Sviluppo sostenibile e qualificazione del
sistema produttivo del territorio)

Firmato digitalmente da Mario Gobello

Giusta autorizzazione del Consiglio di Amministrazione del

nel seguito “Finpiemonte”;

nel seguito, ove congiuntamente, anche “le Parti”,

Premesso che

a) con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17, che ha disciplinato la riorganizzazione di Finpiemonte, la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;

b) ai sensi dell’art. 2, comma 4 della predetta legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 2-13588 del 22 marzo 2010, la Regione e Finpiemonte in data 2 aprile 2010 hanno sottoscritto la “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.a.” (nel seguito Convenzione Quadro), successivamente integrata con D.G.R. n.17-2516 del 30 novembre 2015, che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto di affidamento e cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente contratto;

c) ai sensi dell’art. 5 bis dello Statuto Sociale (Controllo Analogo), “in quanto strumento esecutivo della Regione e degli altri enti costituenti o partecipanti, la Società è soggetta al controllo analogo della Regione Piemonte ai sensi delle disposizioni vigenti approvate con D.lgs. 175/2016 e s.m.i, e riceve l’affidamento diretto delle attività che costituiscono l’oggetto sociale mediante apposite convenzioni, conformi, nei rapporti con la Regione, ad uno schema di contratto tipo approvato dalla Giunta Regionale”;

d)	la riorganizzazione delle strutture dirigenziali stabili del ruolo della Giunta regionale, approvata con D.G.R. n. 11-1409 dell'11 maggio 2015, ha istituito la Direzione denominata "Competitività del Sistema regionale", nella quale è incardinato il Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione del Sistema regionale, competente nella materia oggetto del presente contratto;
e)	con D.G.R. n. 2-6001 del 1 dicembre 2017 la Giunta della Regione Piemonte ha approvato le nuove "Linee guida relative al controllo analogo sugli organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di in house providing strumentale", che disciplinano, tra l'altro, le modalità di affidamento in house;
f)	la Regione Piemonte ha presentato ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 7/2017, domanda di iscrizione di Finpiemonte nell'elenco delle società in house (Protocollo Anac 0010444 del 02/02/2018);
g)	la verifica, secondo le modalità di cui al punto 6. delle Linee guida ANAC n. 7/2017, dei requisiti di Finpiemonte previsti all'art. 5 del Codice dei Contratti pubblici e agli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 19/08/2016, n. 175, si è conclusa con la Delibera ANAC n. 143 del 27 febbraio 2019 che ha deliberato l'iscrizione della Regione Piemonte all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 192, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, in ragione degli affidamenti diretti a Finpiemonte;
h)	con la D.G.R. n. 2-6472 del 16 febbraio 2018 "Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte (art. 192, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)" la Giunta regionale ha approvato una metodologia comune di

comparazione dei costi/corrispettivi preordinata alla valutazione di congruità

a cui dovranno attenersi le direzioni regionali affidanti negli affidamenti in regime di “in house providing” a favore di Finpiemonte;

i) con la D.D. n. 43 del 27 febbraio 2018 il Segretario generale ha adottato il documento contenente la definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell’offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte, in attuazione della D.G.R. n. 2-6472/2018;

j) il Piano straordinario per l’occupazione, approvato con D.G.R. n. 2-230 del 29 giugno 2010, ha istituito la Misura II.5 – Più Investimenti – Contratto di Insediamento assegnando una dotazione finanziaria pari ad € 60.000.000,00 per il biennio 2010/2011;

k) con D.G.R. n. 36-2237 del 22 giugno 2011 è stato approvato il “Programma pluriennale di intervento per le attività produttive periodo 2011/2015” ed è stata prevista la misura 3.1 denominata “Contratto di insediamento”;

l) con Deliberazione n. 30-4504 del 29/12/2016, la Giunta regionale ha prorogato in sanatoria, fino al 31/12/2017, la validità del suddetto Programma 2011/2015 per le attività produttive;

m) con successiva Deliberazione n. 21-7209 del 13 luglio 2018 è stato approvato il Programma Pluriennale d’intervento relativo al periodo 2018/2020;

n) con deliberazione n. 22 – 4139 del 12/07/2012 la Giunta Regionale:
- ha approvato i contenuti essenziali della Misura 3.1 bis del Programma 2011/2015 per le attività produttive (L.R. n. 34/2004) denominata “Contratti d’insediamento per investimenti di entità contenuta”, finalizzata a

favorire l'attrazione e lo sviluppo in Piemonte di attività ed insediamenti di imprese provenienti dall'esterno della Regione;

- ha stabilito di far fronte alle spese di avvio della Misura "Contratto di insediamento per investimenti di entità contenuta" - Mis. 3.1 bis con lo stanziamento di € 2.600.000,00, comprensivi dei pagamenti di gestione dovuti a Finpiemonte S.p.a.;

o) con Determinazione n. 355 DB1600 del 07/08/2012 è stata approvata la scheda tecnica del "Contratto di insediamento per investimenti di entità contenuta" Mis. 3.1 bis – L.R. 34/2004 - Programma d'intervento per le attività produttive 2011/2015;

p) con Determinazione n. 142 del 17 aprile 2013, si è provveduto ad approvare il contratto per l'affidamento a Finpiemonte delle attività di gestione della misura "3.1 Bis "Contratto di Insediamento per investimenti di entità contenuta" L.R. 34/04, relativo alle annualità 2011 – 2015 (contratto rep. n. 466 del 06 dicembre 2013, con validità, prevista all'articolo 5, fino al termine della rendicontazione delle attività);

q) con determinazione n. 27 del 28/01/2014 si è provveduto ad autorizzare Finpiemonte all'istituzione di apposito conto corrente dedicato all'accredito della dotazione finanziaria della suddetta misura, prelevandone la disponibilità dalla Mis. II.5 "Contratto di insediamento" già interamente liquidata, accreditata su analogo conto corrente di competenza;

r) con determinazione n. 561 del 9/11/2017 si è provveduto ad autorizzare Finpiemonte, nella qualità di soggetto gestore della Misura 3.1bis "Contratti di insediamento per investimenti di entità contenuta", al prelievo dal fondo "PSO M2.5-Contratti di insediamento" - Contratto di insediamento

- della somma di € 85.579,09 (Iva inclusa) relativa al corrispettivo spettante

per le attività di gestione delle annualità 2012 – 2013 – 2014;

s) con il presente contratto, le Parti ritengono di disciplinare le attività

che Finpiemonte dovrà svolgere nell’ambito dello strumento negoziale

“Contratti di insediamento per investimenti di entità contenuta”, a chiusura

delle attività disciplinate con il contratto rep. n. 466/2013, nel rispetto della

D.G.R. n. 2-13588 del 22 marzo 2010, a seguito della quale la Regione e

Finpiemonte in data 02 aprile 2010 hanno sottoscritto la Convenzione

Quadro, successivamente integrata con D.G.R. n.17-2516 del 30 novembre

2015, che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto

e cui si fa riferimento per tutto quanto non esplicitamente richiamato.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente

Contratto, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

1. La Regione affida a Finpiemonte le attività meglio dettagliate al

successivo art.2, effettuate nel rispetto di quanto stabilito nel bando approvato

con D.D. n. 355 DB1600 del 7 agosto 2012, a favore dei soggetti beneficiari a

valere sulla Misura 3.1 Bis “Contratto d’insediamento per investimenti di

entità contenuta” L.R. 34/2004 – Fondi 237, riguardanti lo svolgimento delle

attività residuali a completamento dell’esecuzione del contratto Rep. n.

466/2013 del 6 dicembre del 2013.

Art. 2 - Attività affidate a Finpiemonte

1. La Regione, ai fini della realizzazione dell’oggetto del presente

contratto, affida a Finpiemonte le seguenti attività, così come meglio

	dettagliate nel rispettivo preventivo, pervenuto agli atti della Direzione	
	Competitività del Sistema regionale con protocollo n. 4940 del 07.05.2020:	
	a) supporto nella definizione della misura;	
	b) incontri con potenziali beneficiari delle agevolazioni;	
	c) esame delle istanze da parte del Comitato di valutazione;	
	d) esame dei documenti integrativi da parte Comitato di valutazione;	
	e) esame variazioni progettuali e proroghe dei termini di ultimazione degli	
	investimenti;	
	f) verifiche per adempimenti pre-concessione aiuti “Deggendorf”;	
	g) verifiche per adempimenti pre-concessione aiuti “Antimafia” e	
	antiriciclaggio (segnalazione operazioni sospette);	
	h) verifiche per adempimenti pre-concessione aiuti “Durc” e pre-erogazione	
	contributo;	
	i) adozione del provvedimento di concessione, erogazione del	
	finanziamento e gestione contabile connessa;	
	j) ricezione documentazione telematica, caricamento dati e archiviazione	
	cartacea dei rendiconti;	
	k) esame delle dichiarazioni di spesa;	
	l) esame delle integrazioni;	
	m) esame delle dichiarazioni di spesa integrative;	
	n) sopralluogo propedeutico all’erogazione del contributo finale;	
	o) erogazione del contributo;	
	p) attività propedeutiche al controllo in loco;	
	q) controlli in loco in itinere;	
	r) controlli in loco ex post;	

s) attività di monitoraggio del rispetto dei vincoli del bando per gli anni successivi al termine del programma;

t) adozione degli atti di revoca;

u) adozioni degli atti di revoca di minor spesa;

v) azioni di recupero degli indebiti;

w) gestione delle irregolarità;

x) predisposizione comunicazioni inerenti le risultanze istruttorie (di ammissione e rendicontazione);

y) acquisizione e spedizione dei documenti e relativa gestione documentale;

z) servizio di informazione/assistenza attraverso canali telefonici e web di supporto ai beneficiari e ai Soggetti gestori/ Incontri con beneficiari per richieste proroghe variazioni;

aa) attività di raccordo e coordinamento con affidante per la rilevazione di dati su andamento fondi (erogazioni/revoche/economie);

bb) attività finanziaria e contabile connessa alla gestione dei fondi pubblici trasferiti;

cc) predisposizione della documentazione ex art. 26 della Convenzione Quadro.

2. Il Comitato tecnico di valutazione di cui al precedente comma 1, lettere c) e d), composto da membri della Regione e di Finpiemonte. Ai componenti del Comitato si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 della Convenzione Quadro.

Art. 3 - Attività svolte dalla Regione Piemonte

1. Permangono in capo alla Regione, in linea generale, l'adozione degli atti su cui si basa la Misura oggetto del presente affidamento, la definizione

della dotazione finanziaria e l'attività di raccordo e coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nelle procedure attuative del Bando, nonché le altre funzioni di controllo previste dal bando, dalla Convenzione quadro e dalla presente convenzione.

2. In particolare, la Regione svolge le funzioni e le attività di vigilanza e controllo previste dagli articoli 11 e 28 della Convenzione Quadro; a tal fine Finpiemonte consente in ogni momento alla Regione l'ispezione e il controllo della documentazione relativa all'attività affidata con il presente contratto, fornendo informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi.

Art. 4 – Fondo - Risorse

1. Alla data del 31/12/2019 le disponibilità liquide del Fondo 237, relativo alla gestione delle attività elencate all'art. 2 del presente contratto, ammontano ad Euro 114.114,15.

2. Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria dei Fondi e quant'altro non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 5 – Durata

1. Il presente contratto ha efficacia dal giorno della sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2020.

2. In caso di necessità potranno essere concordate tra le Parti eventuali proroghe mediante provvedimento dirigenziale, nel quale verrà stabilito il nuovo termine di scadenza, senza modifica del presente contratto.

Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di Rinvio

1. La Regione Piemonte esercita il controllo analogo sull'attività di

Finpiemonte nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 2-6001 del 01 dicembre 2017 con la quale la Giunta regionale ha approvato le nuove linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di “in house providing” strumentale, nonché la vigilanza sull’affidamento regolamentato dal presente contratto anche in conformità alla normativa generale e speciale di riferimento.

2. Finpiemonte è altresì tenuta ad attenersi alla normativa vigente in materia di archiviazione, conservazione e scarto dei documenti.

3. La Regione – Direzione Competitività del Sistema Regionale – Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio – si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate dalla Regione, attinenti alle materie oggetto di affidamento. Finpiemonte dovrà, in ogni caso, dare applicazione alla normativa primaria e secondaria (afferente le materie di cui sopra od altre materie) che entrerà in vigore successivamente alla data di sottoscrizione del presente contratto e la cui applicazione risulti obbligatoria in riferimento alle attività e funzioni oggetto del presente affidamento.

4. Il presente contratto potrà essere oggetto di modifiche ed integrazioni in conseguenza dell’attuazione degli indirizzi sul controllo analogo, indicati al comma 1.

Art. 7 – Costi delle attività – Corrispettivo

1. La Regione, per l’affidamento in oggetto, corrisponderà a Finpiemonte un corrispettivo determinato sulla base della metodologia per la valutazione della congruità dell’offerta economica richiamata nelle premesse.

2. Il corrispettivo contrattuale è pari a euro 87.866,69 oltre Iva 22%, per

complessivi Euro 107.197,36 riconosciuto per le attività identificate al precedente articolo 2 fino al 31/12/2020, per la gestione della Misura. Le attività sono dettagliate nel rispettivo preventivo, pervenuto agli atti della Direzione Competitività del Sistema regionale con protocollo con protocollo n. 4940 del 07.05.2020:

3. La copertura del corrispettivo è assicurata dalle risorse stanziare sul capitolo 114826 “Spese di assistenza tecnica per il programma pluriennale per le attività produttive (L.R. 34/2004)” del bilancio finanziario gestionale 2020/2022.

4. Finpiemonte presenterà annualmente dettagliato consuntivo dei costi effettivamente sostenuti per le attività oggetto del presente contratto.

5. Il pagamento del corrispettivo di cui al comma 2 verrà effettuato dalla Regione a seguito di emissioni di regolari fatture in modalità elettronica (ai sensi dell’art. 1, commi 209-2013 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, del decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e dell’art. 25 del decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014 convertito, con modificazioni, nella legge 89 del 23 giugno 2014), entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento stesso e sulla base della relazione annuale relativa all’attività di gestione svolta che sarà opportunamente valutata dal Responsabile della struttura regionale competente.

Art. 8 - Modalità di revisione del contratto

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, del Regolamento Regionale, della Convenzione Quadro o al verificarsi di fatti

straordinari o imprevedibili, estranei alla sfera di azione di Finpiemonte, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.

2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto del presente contratto né deroga alla durata di quest'ultimo.

Art. 9 – Revoca del contratto

1. L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di Finpiemonte nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 10 - Risoluzione del contratto

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

3. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e

soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del contratto.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

1. La Regione Piemonte e Finpiemonte si riconoscono, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito: GDPR), e ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come novellato dal D. Lgs. 101/2018, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679, entrambi Titolari del trattamento dei dati personali, effettuati con o senza l'ausilio di processi automatizzati, necessari al fine di adempiere agli obblighi di legge e di contratto comunque connessi all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto.

2. Ciascun titolare è autonomo e risponde dei trattamenti che gestisce direttamente e rispetto ai quali ha un potere di controllo sulla struttura e sulle attrezzature, anche informatiche, di cui si avvale nel trattamento stesso. Ogni titolare deve provvedere autonomamente, tra l'altro, a fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali agli interessati per quanto concerne i propri trattamenti.

3. L'informativa sul trattamento dei dati personali da parte di Finpiemonte è pubblicata sul sito internet www.finpiemonte.it.

4. Per quanto concerne il trattamento da parte della Regione Piemonte di dati personali riferiti a persone fisiche di Finpiemonte (necessari per la stipula

del presente contratto o per altri fini), ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 sopra citato (GDPR), i dati personali sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità relative al contratto ed al procedimento amministrativo nell'ambito del quale vengono acquisiti dalla Direzione Competitività del Sistema regionale, Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali previste. Il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto. Il dato di contatto del Responsabile della protezione dati (data protection officer = DPO) è: dpo@regione.piemonte.it. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il responsabile pro tempore del Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio. I dati personali sopra citati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati. I suddetti dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e s.m.i.). I dati personali sono conservati, per il periodo stabilito nel piano di fascicolazione e conservazione della Regione Piemonte. I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese

terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. I dati personali potranno essere comunicati ad altre strutture regionali interessate, in particolare la Direzione Segretariato generale (Settore Rapporti con Società Partecipate) e la Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura (Settore Contratti, persone giuridiche, espropri, usi civici), ad altri settori della Direzione Competitività del sistema regionale nonché ad altri soggetti od Autorità nei casi previsti dalla legge. Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

5. Per quanto concerne il trattamento, da parte di Finpiemonte, di dati personali riferiti alle persone fisiche della Regione, inerenti la stipula del contratto, si rinvia all'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicati sul sito web di Finpiemonte.

Art. 12 – Rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 13 – Repertorizzazione e registrazione in caso d’uso

1. Il presente contratto è soggetto a repertorizzazione presso il settore regionale competente ed al pagamento dell’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26 novembre 1972. L’imposta è a carico di Finpiemonte ed è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente, su carta uso bollo - per esemplare firmato in originale e per copia conforme - compresi eventuali allegati, salve le deroghe di legge. Il contrassegno attestante l’assolvimento dell’imposta di bollo per il presente contratto è apposto su una copia cartacea dello stesso e dei suoi allegati, conservata agli atti del Settore Contratti, persone giuridiche, espropri, usi civici.

2. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese di registrazione sono a carico della parte che ne chiede la registrazione.

Art. 14. Codice di comportamento

1. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-602 del 24 novembre 2014, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato alla stessa.

2. Ai sensi dell’art. 1, comma 3 del Codice citato al comma 1, esso, oltre ai dipendenti della Giunta Regionale, si applica anche ai consulenti, ai collaboratori esterni, ai prestatori d’opera, ai professionisti e ai fornitori che collaborano con la Regione Piemonte, per quanto compatibile.

3. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice è causa di risoluzione della presente convenzione, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Art. 15 – Foro Competente

1. Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

Torino, _____

REGIONE PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio

Il Dirigente Regionale

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

FINPIEMONTE S.P.A.

Il Direttore Generale

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO N. DD-A19 142 DEL 05/06/2020**

Impegno N°: 2020/8523

Descrizione: L.R. 34/2004 - MIS. 3.1 - "CONTRATTO DI INSEDIAMENTO PER INVESTIMENTI DI ENTITÀ CONTENUTA" - MIS. 3.1 BIS. - FONDO 237 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.P.A. DI ATTIVITÀ RESIDUALI DERIVANTI DAL CONTRATTO REP. N. 466/2013 - IMPEGNO DI EURO 107.197,36 A TITOLO DI ONERI DI GESTIONE SUL CAP. 114826 - ANNUALITÀ 2020. CUP J11G20000030002

Importo (€): 107.197,36

Cap.: 114826 / 2020 - SPESE DI ASSISTENZA TECNICA PER IL PROGRAMMA PLURIENNALE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (L.R. 34/2004) - ALTRI SERVIZI

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

Motivo assenza CIG: Affidamenti in house

CUP: J11G20000030002

Soggetto: Cod. 12613

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG: Cod. 04.4 - Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2020

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma: Cod. 1401 - Industria, PMI e Artigianato

del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020